



N. 82 - luglio 2015

Disegni di legge AA.SS. nn. 1504-*bis* e 1857 - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Premessa

I disegni di legge in titolo, sostanzialmente di identico contenuto, mirano a introdurre nell'ordinamento il cd. **divorzio diretto**, il quale consente ai coniugi che abbiano deciso consensualmente di divorziare, a determinate condizioni, di avviare la relativa procedura senza la necessità della previa separazione.

Il disegno di legge n. 1504-*bis* è il risultato dello stralcio del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1504 (oggi legge 6 maggio 2015, n. 55), nel testo licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente.

Contenuto

Nel merito ambedue i disegni di legge inseriscono nella legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) l'articolo 3-*bis*.

La nuova disposizione, al comma 1, prevede che nel caso in cui non vi siano:

- figli minori,
- figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap grave*
- ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti,

lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere richiesti da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato **esclusivamente all'autorità giudiziaria-**

competente, anche in assenza di separazione legale.

Il solo disegno di legge n. 1857 (di iniziativa della sen. Filippin), aggiungendo un ulteriore comma al citato articolo 3-*bis*, precisa che in relazione ai casi in questione non possono trovare applicazione gli istituti di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e divorzio già introdotte nell'ordinamento dagli articoli 6 (negoziato assistito) e 12 (accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (*vedi infra*).

Quadro normativo vigente

Nel corso della attuale legislatura sono stati approvati dal Parlamento significativi interventi in materia di separazione e divorzio.

Si segnala in primo luogo il **decreto legge 12 settembre 2014, n. 132** (conv. nella legge 10 novembre 2014, n. 162), recante misure urgenti di **degiurisdizionalizzazione** e altri interventi dell'arretrato in materia di processo civile, il quale, oltre ad aver introdotto la procedura di negoziato assistito nelle cause di separazione e divorzio (articolo 6), ha previsto misure per l'ulteriore semplificazione dei procedimenti suddetti (articolo 12).

Più nel dettaglio l'articolo 6 regola una forma peculiare di **negoziato assistita** finalizzata alla soluzione consensuale non giurisdizionale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è **consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti**. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione fuori dei casi indicati (ovvero in assenza di figli minori, ecc). La norma impone poi la trasmissione dell'accordo a pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, è pienamente sostitutiva e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

L'articolo 12 introduce **una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio**, complementare rispetto a quanto già previsto dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita dall'articolo 12 la possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) **un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**. L'indicata disciplina incontra talune **condizioni ostative**, cioè la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. La norma prevede inoltre espressamente che l'accordo non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio è da ultimo intervenuta **la legge 6 maggio 2015, n. 55**, la quale, modificando la legge sul divorzio (n. 898 del 1970) ha **ridotto i tempi necessari ad ottenere il divorzio**. Più nel dettaglio:

- con riguardo alle **separazioni giudiziali** l'intervento legislativo ha ridotto da **tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio**, facendo decorrere tale termine dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Per quanto riguarda invece **le separazioni consensuali** la legge n. 55 ha **ridotto a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio**. Tale termine ridotto può trovare applicazione anche con riguardo alle separazioni che, inizialmente contenziose, si **trasformano in consensuali**.

a cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Disegno di legge A.S. n. 1552-bis "Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996" \(n. 81- giugno 2015\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it